

TI_GERICHTE 52.2001.125 vom 16. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.125

FR: TI_GERICHTE 52.2001.125 du 16 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.125 del 16 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

LPDA), che devono allestire le disposizioni complete richieste per la sua esecuzione, che richiedono per esser valide l'approvazione della Confederazione (art. 36 LPDA).

E. 2.3

Sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli, i cani, i gatti e i volatili domestici (polli, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni) e i roditori da laboratorio (art. 12 e 35 cpv. 1 OPAn), oltre ad alcuni discendenti da incroci tra animali selvatici e domestici (art. 35 cpv. 2 OPAn, in vigore dal 1. settembre 2001). Tutti gli uccelli viventi in Svizzera allo stato selvatico non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (art. 2 lett. a, 7 LCP). Il fagiano comune fa parte delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 1 lett. n LCP), come pure le pernici bianche e grigie. Il Consiglio federale ed i Cantoni possono restringere la lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4 prima frase e cpv. 6 LCP; cfr. art. 22 cpv. 1 LCC); nell'esercizio di tali competenze l'esecutivo federale ha stabilito che la pernice, comunemente detta starna, non può essere cacciata sino al 1° aprile 2008 (art. 21 cpv. 2 OCP). Nel caso concreto, il fagiano comune è quindi un animale selvatico che fa parte di una specie cacciabile, mentre la starna è un animale selvatico protetto.

3. Tenuta di animali protetti Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un'autorizzazione cantonale, accordata solamente se non è messa in pericolo la sopravvivenza della specie allo stato selvatico ed è provato che l'acquisto o la tenuta in cattività degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie (art. 10 LCP, 6 OCP). Necessita di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole mettere in libertà animali protetti (art. 9 cpv. 1 lett. b LCP). In base alla legislazione sulla caccia la tenuta di starne - come la ricorrente in questa sede non contesta - è quindi soggetta ad autorizzazione cantonale, mentre la loro messa in libertà necessita di autorizzazione federale. Resta quindi da esaminare unicamente la situazione per quanto attiene ai fagiani.

4. Obblighi d'autorizzazione per la custodia di animali selvatici La custodia professionale di animali selvatici necessita sempre di autorizzazione, mentre per la loro custodia privata non occorre nessuna autorizzazione se non per quelle specie che pongono particolari esigenze e la cui designazione spetta al Consiglio federale (cfr. art. 6 LPDA). Né il fagiano né la starna figurano nella lista degli animali selvatici che pongono esigenze speciali per la custodia e per la cura per i quali vige un obbligo di autorizzazione anche per una tenuta a scopo non professionale (art. 39 OPAn), né nell'elenco (complementare: cfr. ad es. art. 39 cpv. 1 lett. a, 40 cpv. 2 lett. a OPAn) degli animali

estremamente difficili da tenere (art. 40 OPAn). Del resto dalle tavole processuali non emerge nessun elemento che induca a ritenere la tenuta di fagiani e/o starni estremamente difficile e rientrante pertanto nel campo di applicazione degli art. 6 cpv. 2 LPDA e 40 OPAn. Pertanto la custodia di fagiani necessita di autorizzazione ai sensi degli art. 6 e rel. LPDA unicamente se può essere qualificata di professionale ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali, e meglio dell'art. 38 cpv. 1 lett. c OPAn. 5. Custodia professionale di animali selvatici 5.1. Giusta l'art. 38 cpv. 1 lett. c OPAn, ritenuto applicabile dall'autorità di prime cure, sono considerate custodie professionali di animali selvatici gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti per la caccia. 5.2. L'insorgente, pur non mettendo in dubbio di essere una associazione avente per scopo di interessarsi ai diversi temi inerenti alla caccia, contesta che nel caso concreto i fagiani siano "tenuti per la caccia", sostenendo che lo scopo della voliera è invece il ripopolamento. L'argomento è infondato. Già nel messaggio concernente la LCP del 27 aprile 1993 (FF 1983 II pag. 1179 ad art. 6 cpv. 1) veniva chiaramente indicato che " la messa in libertà di selvaggina ha una lunga tradizione e viene effettuata soprattutto con fagiani, starni e lepri. Se ci sono spazi vitali adatti questa misura può essere efficace.... I capi messi in libertà devono essere protetti, cosicché possano acclimatarsi convenientemente e costituire popolazioni cacciabili "; a livello storico, il fatto che il lancio di fagiani rientri nell'attività venatoria può pertanto essere considerato notorio. D'altra parte l'art. 6 LCP, che tratta della messa in libertà di selvaggina, è inserito nel capitolo 2 della legge, dal titolo "caccia", ciò che conferma che il ripopolamento di animali cacciabili è considerato parte dell'attività venatoria. Pure l'art. 5 cpv. 2 e 3 RALCC indica esplicitamente i ripopolamenti come strumento fissato dalle linee direttive per l'esercizio della caccia. Se ne deve concludere che il ripopolamento di selvaggina è un'attività legata alla caccia e, perlomeno nella misura in cui non concerne specie protette, è ad essa almeno indirettamente finalizzato, in quanto destinato ad accrescere le popolazioni cacciabili. Le affermazioni dell'UCP sul possibile utilizzo dei fagiani, contenute nella lettera accompagnatoria di cui si è detto, sono del tutto irrilevanti. Pertanto la voliera in rassegna è sicuramente una struttura in cui i fagiani sono allevati per la caccia. 5.3. L'art. 38 cpv. 1 lett. c OPAn parla di "stabilimenti" nei quali gli animali selvatici sono tenuti per la caccia. Confrontando la terminologia utilizzata nell'OPAn nelle tre principali lingue nazionali, si costata che la nomenclatura applicata non è univoca. L'argomento ricorsuale secondo cui una semplice disamina letterale della norma porterebbe ad escludere che una voliera possa essere considerata uno stabilimento (tantomeno professionale) si rivela così infondato. Infatti passando in rassegna attentamente le diverse espressioni utilizzate dal legislatore nelle tre lingue si deve dedurre che la parola "stabilimento" va intesa come semplice e generica indicazione di un'infrastruttura, ossia di un luogo delimitato ove si svolge una certa attività. 5.4. Secondo l'insorgente un'autorizzazione sarebbe obbligatoria solo per le custodie di animali consacrate " unicamente al fine di perseguire un guadagno ed un introito professionale ". Tale tesi si rivela destituita di fondamento. Il carattere "professionale" dell'attività svolta non è un presupposto necessario perché l'art. 38 OPAn possa trovare applicazione, ma costituisce al contrario una qualifica ex lege che è conseguenza del tipo di attività in concreto svolta. In altre parole, se l'attività in rassegna rientra nell'elenco dell'art. 38 cpv. 1 OPAn, essa è da considerare professionale ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali indipendentemente dal fatto di sapere a quale titolo, con quali scopi e da chi venga esercitata. A dispetto degli argomenti ricorsuali, scopi e interessi commerciali in senso stretto non sono gli unici fattori atti a fare passare in secondo piano le necessità degli

animali e giustificando l'introduzione di un regime autorizzativo. Tanto più che le autorizzazioni per il commercio di animali sono oggetto di un separato capitolo dell'OPAn (cap. 5). Un allevamento gestito a carattere amatoriale da un'associazione di cacciatori allo scopo di rinfoltire le popolazioni di specie cacciabili ha come fine ultimo la presenza sul territorio di un maggior numero di prede, che indirettamente si potrebbe tradurre in un utile o in un vantaggio per l'associazione stessa, rispettivamente per i suoi soci (ad esempio nella forma di un maggior numero di affiliazioni, o nella maggior soddisfazione morale e/o materiale dei propri membri per il maggior numero di catture). Si tratta quindi di un'attività che non mette in primo piano le necessità degli animali, che non sono al centro dell'attenzione in quanto tali ma sono invece solo uno strumento finalizzato ad altri obiettivi, il cui perseguimento può fare passare in secondo piano le necessità degli animali medesimi in modo del tutto analogo ad uno sfruttamento commerciale.

5.5. Anche la tesi ricorsuale secondo cui l'art. 38 cpv. 1 OPAn interesserebbe solo le riserve di caccia ad esclusione di altre attività venatorie si rivela infondata. Essa non è deducibile dal testo letterale della norma, che in tale ipotesi si rivelerebbe superflua alla luce della sistematica della legge e difficilmente compatibile con la ratio legis. In particolare è comunque già vietata sia la caccia all'interno di stabilimenti (gli art. 22 LPDA e 66 OPAn vietano i tiri su animali in cattività) che quella immediatamente all'esterno di essi dopo che gli animali sono stati liberati (sia in base all'art. 6 LCP, secondo cui i capi messi in libertà devono essere protetti cosicché possano acclimatarsi convenientemente, che giusta l'art. 26 LCC, che consente la messa in libertà di animali selvatici solo quando siano assicurati adeguati spazi vitali e sufficiente protezione).

5.6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la voliera in questione costituisce certamente uno stabilimento nel quale gli animali selvatici sono tenuti per la caccia ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 lett. c OPAn, per cui la loro detenzione va qualificata di professionale ai sensi di questa norma, ciò che implica l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LPDA. Anche la tenuta di fagiani prevista dall'insorgente necessita quindi di autorizzazione, in base alla legislazione sulla protezione degli animali.

6. La ricorrente contesta che le autorizzazioni impugnate possano prevedere delle condizioni e segnatamente la tenuta di un registro di controllo. Per i fagiani, gli art. 43 cpv. 4 e 44 OPAn prevedono che le autorizzazioni per la tenuta di animali selvatici possono essere vincolate a condizioni e oneri (art. 43 cpv. 4) e che il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo secondo l'art. 44 OPAn e seguendo le istruzioni dell'autorità cantonale, che verifica periodicamente le tenute professionali (art. 44). Per quanto attiene le starnie, in virtù della legislazione sulla caccia l'autorizzazione di tenere in cattività animali protetti è accordata solamente se è provato che la loro tenuta in cattività soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie (art. 10 cpv. 2 LCP, 6 cpv. 1 lett. b OCP). In virtù di questo rinvio risultano quindi chiaramente applicabili anche le norme sulla protezione degli animali, che impongono la tenuta di un registro di controllo. È del resto logico che per la tenuta di animali protetti l'autorizzazione non possa prevedere meno vincoli che per la tenuta di animali non protetti, ma al contrario debba prevedere delle restrizioni se non maggiori perlomeno equivalenti. La decisione impugnata non presta quindi il fianco a critiche di sorta.

7. Da ultimo, l'insorgente contesta la competenza dell'UCP ad autorizzare la custodia di starnie, chiedendo di accertare che la relativa competenza dell'Ufficio del veterinario cantonale (in seguito: Ufficio del veterinario). A tal proposito si rileva che in base alla sistematica dell'art. 12 RALCC la decisione sulle domande di autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici, da indirizzare sempre all'Ufficio del veterinario (art. 12 cpv. 1 RALCC, 12 cpv. 2

RLALPDA), è di competenza dell'UCP unicamente nei casi in cui la tenuta di animali selvatici necessita di autorizzazione e che allo stesso tempo non sono contemplati dall'art. 12 RLALPDA. È quindi chiara l'intenzione del legislatore delegato di assegnare quale regola generale al veterinario cantonale la competenza di adottare le decisioni autorizzative che riguardano (anche) la legislazione sulla protezione degli animali (segnatamente gli art. 35 a 44 OPAn, a cui l'art. 12 RLALPDA rimanda). Pertanto visto che alla fattispecie è applicabile l'art. 38 cpv. 1 lett. c OPAn, proceduralmente l'autorizzazione impugnata avrebbe dovuto essere rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale previo preavviso dell'UCP, e non viceversa come è avvenuto. La circostanza non ha comunque alcuna incidenza pratica sul gravame in rassegna e sulla validità della decisione. 8. Per questi motivi, il ricorso si rivela infondato su tutti i punti per i quali era ricevibile e deve pertanto essere integralmente respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 1, 2 lett. a, 5, 6, 7, 9 cpv. 1 lett. b, 10, 25 cpv. 1 LCP; 6, 21 cpv. 2 OCP; 1, 2, 3, 4 cpv. 1 e 2, 6, 9, 22, 33 cpv. 2, 36 LPDA; 12, 35 a 44 e spec. 38 cpv. 1 lett. c, 66 OPAn; 22 cpv. 1, 25, 26, 48 LCC; 5 cpv. 2 e 3, 12 a 16 RALCC; 8 LALPDA; 12, 17 RLALPDA; 1 segg., 18, 28, 43, 63 cpv. 2 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.